
Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria



Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria

Ottobre 2006



Copie delle pubblicazioni o modifiche/integrazioni alla lista di distribuzione possono essere richieste a: Banca dei Regolamenti Internazionali Stampa e Comunicazione
CH-4002 Basilea, Svizzera E-mail: publications@bis.org Telefax: +41 61 280 9100 e +41 61 280 8100
© Banca dei Regolamenti Internazionali 2006. Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione o la traduzione di brevi parti del testo, purché sia citata la fonte.
ISBN: 92-9131-408-0 (stampa) ISBN: 92-9197-408-0 (web)

Indice

Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria (Principi di Basilea)	1
Premessa	1
l Principi fondamentali	2
Presupposti per un'efficace vigilanza bancaria	6

Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria (Principi di Basilea)

Premessa

- Il presente documento costituisce un aggiornamento dei Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria originariamente pubblicati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (il Comitato)¹ nel settembre 1997. Unitamente alla relativa Metodologia². i Principi fondamentali sono stati utilizzati dai paesi come riferimento per valutare la qualità dei rispettivi sistemi di vigilanza e identificare le aree in cui intervenire per far sì che le pratiche di vigilanza utilizzate risultino sufficientemente solide. Tale esercizio di autovalutazione si è rivelato utile per le autorità, specie al fine di individuare eventuali carenze nella regolamentazione e nelle prassi di vigilanza e stabilire delle priorità negli interventi necessari per far fronte a tali carenze. L'aggiornamento dei Principi di Basilea costituisce un'ulteriore ragione affinché i paesi procedano a effettuare esercizi di autovalutazione. I Principi fondamentali sono stati adottati anche dall'FMI e dalla Banca mondiale nell'ambito del Programma di valutazione del settore finanziario (Financial Sector Assessment Program) per vagliare i sistemi e le prassi di vigilanza bancaria dei paesi esaminati. Dal 1997, tuttavia, sono intervenuti cambiamenti significativi nella regolamentazione dell'attività bancaria, si è acquisita notevole esperienza nell'applicazione dei Principi fondamentali a livello nazionale, sono venute alla luce nuove problematiche e nuove prospettive, ma anche lacune in materia regolamentare, che in diversi casi hanno dato luogo a nuove pubblicazioni da parte del Comitato. Questi sviluppi hanno reso necessario un aggiornamento dei Principi fondamentali e della relativa Metodologia di valutazione.
- 2. Nella revisione dei Principi fondamentali e della Metodologia il Comitato ha voluto assicurare la continuità e la comparabilità con lo schema del 1997, che ha funzionato bene e si considera abbia superato la prova del tempo. L'intenzione non è stata pertanto quella di riscrivere radicalmente i Principi fondamentali, bensì di concentrarsi sugli aspetti che necessitavano di aggiustamenti per conservare rilevanza. La revisione non rimette affatto in discussione la validità dei lavori precedenti, tanto meno quella delle valutazioni dei paesi e dei programmi di riforma basati sullo schema del 1997.
- 3. Altro obiettivo della revisione è stato quello di accrescere, ove possibile, la coerenza dei Principi fondamentali con i corrispondenti standard dei settori mobiliare e assicurativo, nonché con le norme antiriciclaggio e quelle in materia di trasparenza. Tuttavia, poiché le principali aree di rischio e le priorità di ordine prudenziale affrontate dai principi adottati nei vari settori possono variare a seconda dei settori stessi, è comprensibile che permangano talune differenze.
- 4. Nella sua opera di revisione il Comitato ha agito in stretta consultazione con il Core Principles Liaison Group, avvalendosi dei suoi lavori. Il Core Principles Liaison Group è un

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è un comitato di autorità di vigilanza bancaria istituito nel 1975 dai Governatori delle banche centrali dei paesi del Gruppo dei Dieci. Esso è formato da alti funzionari delle autorità di vigilanza bancaria e delle banche centrali di Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Svezia e Svizzera. Il Comitato si riunisce solitamente presso la Banca dei Regolamenti Internazionali a Basilea, dove ha sede il suo segretariato permanente.

Oltre ai Principi stessi, il Comitato ha sviluppato istruzioni più dettagliate sulla valutazione della conformità con i singoli Principi nel documento *Metodologia dei Principi fondamentali*, pubblicato nel 1999 e anch'esso aggiornato in occasione della più recente revisione.

gruppo di lavoro che riunisce periodicamente esponenti di alto livello delle autorità dei paesi membri del Comitato, degli organi di vigilanza dei paesi esterni al G10, dell'FMI e della Banca mondiale. Il Comitato ha consultato altri organismi impegnati nell'elaborazione di standard internazionali (l'Associazione internazionale delle autorità di vigilanza assicurativa, la International Organization of Securities Commissions, la Financial Action Task Force e il Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento) nella preparazione delle bozze. I gruppi regionali di autorità di vigilanza³ sono stati invitati a fornire commenti. Prima di finalizzare il testo, il Comitato ha condotto un'ampia consultazione che ha coinvolto autorità di vigilanza nazionali, banche centrali, associazioni internazionali di categoria, rappresentanti delle istituzioni accademiche e altre parti interessate.

I Principi fondamentali

- 5. I Principi fondamentali formano un insieme di requisiti minimi di valutazione dell'adeguatezza delle prassi di vigilanza e sono considerati universalmente applicabili⁴. Il Comitato ha elaborato i Principi e la Metodologia come contributo al rafforzamento del sistema finanziario mondiale. Le debolezze presenti nel sistema bancario di un paese, sia in via di sviluppo sia industriale, possono mettere a repentaglio la stabilità finanziaria non solo all'interno del paese stesso, ma anche a livello internazionale. Il Comitato ritiene che l'applicazione dei Principi fondamentali da parte di tutti i paesi costituirebbe un importante passo avanti per il miglioramento della stabilità finanziaria a livello nazionale e internazionale, fornendo una solida base per l'ulteriore sviluppo di sistemi di vigilanza efficaci.
- 6. I 25 Principi fondamentali di Basilea costituiscono i presupposti per un efficace sistema di vigilanza. Essi sono suddivisi in sette ampie categorie: obiettivi, autonomia, poteri, trasparenza e cooperazione (principio 1); autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria e modifica degli assetti proprietari (principi 2-5); regolamentazione prudenziale e requisiti di vigilanza (principi 6-18); metodi per la vigilanza corrente sulle banche (principi 19-21); contabilità e informativa al pubblico (principio 22); misure correttive a disposizione delle autorità di vigilanza (principio 23); vigilanza consolidata e supervisione sull'attività bancaria internazionale (principi 24-25). I Principi sono i seguenti⁵:
- Principio 1 Obiettivi, autonomia, poteri, trasparenza e cooperazione. Un sistema efficace di vigilanza bancaria deve prevedere una chiara definizione delle responsabilità e degli obiettivi di ciascuna delle autorità impegnate nella supervisione delle organizzazioni bancarie. Ognuna di queste autorità dovrebbe avere autonomia operativa, procedure trasparenti, solide strutture di governo interno e risorse adeguate, ed essere responsabile del proprio operato nell'esercizio delle

_

Arab Committee on Banking Supervision, Association of Supervisors of Banks of the Americas (ASBA), Caribbean Group of Banking Supervisors, Working Group on Banking Supervision dell'EMEAP, Group of Banking Supervisors from Central and Eastern European Countries, Groupe des superviseurs francophones, Banking Supervisors' Committee del Gulf Cooperation Council, Islamic Financial Services Board, Offshore Group of Banking Supervisors, Regional Supervisory Group of Central Asia and Transcaucasia, Subcommittee of Bank Supervisors della SADC, SEANZA Forum of Banking Supervisors, Committee of Banking Supervisors in West and Central Africa e Association of Financial Supervisors of Pacific Countries.

I Principi fondamentali sono concepiti come un sistema di standard minimi per le prassi di vigilanza la cui adozione ha carattere volontario; le autorità nazionali sono libere di adottare le misure supplementari che ritengono necessarie al fine di realizzare una vigilanza efficace nelle rispettive giurisdizioni.

⁵ Ulteriori definizioni e illustrazioni del contenuto dei Principi sono contenute nel documento *Metodologia dei Principi fondamentali*.

sue funzioni. È inoltre necessario un quadro giuridico idoneo, che preveda fra l'altro norme relative all'autorizzazione delle organizzazioni bancarie e alla loro vigilanza su base continuativa, poteri di intervento in caso di violazione di norme o in presenza di problemi di stabilità, nonché una tutela giuridica degli organi di vigilanza. Dovrebbero inoltre vigere regole per lo scambio di informazioni fra gli organi di vigilanza e per la protezione della riservatezza di tali informazioni.

- Principio 2 Attività consentite. Devono essere chiaramente definite le attività
 consentite alle istituzioni autorizzate all'esercizio e sottoposte a vigilanza in quanto
 banche, e andrebbe per quanto possibile controllato l'utilizzo della parola "banca"
 nelle denominazioni.
- Principio 3 Criteri per il rilascio dell'autorizzazione. L'autorità concedente l'autorizzazione deve avere il potere di stabilire i criteri di idoneità e di respingere le domande che non soddisfano tali criteri. La procedura di autorizzazione dovrebbe come minimo prevedere una valutazione dell'assetto proprietario e del governo societario della banca e del suo gruppo di appartenenza, che consideri fra l'altro la professionalità e l'onorabilità dei membri del consiglio di amministrazione e dell'alta direzione, il piano operativo e strategico, i sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi, le proiezioni relative all'evoluzione delle condizioni finanziarie, ivi compresa la dotazione patrimoniale. Qualora il proprietario o la casa madre sia una banca estera, dovrebbe essere ottenuto il consenso preventivo dell'autorità di vigilanza del paese di origine.
- Principio 4 Trasferimento di partecipazioni rilevanti. L'autorità di vigilanza deve avere il potere di vagliare ed eventualmente respingere le proposte di trasferire a terzi quote rilevanti di proprietà o partecipazioni di controllo detenute, per via diretta o indiretta, in banche esistenti.
- Principio 5 Acquisizioni rilevanti. L'autorità di vigilanza ha il potere di vagliare, alla luce di criteri prestabiliti, le acquisizioni o gli investimenti rilevanti di una banca, compresi quelli mirati allo stabilimento di strutture operative all'estero, e verificare che le affiliazioni e le strutture societarie risultanti da tali operazioni non espongano la banca a rischi eccessivi né ostacolino una vigilanza efficace.
- Principio 6 Adeguatezza patrimoniale. Le autorità di vigilanza devono fissare requisiti minimi di adeguatezza patrimoniale prudenti e appropriati, commisurati ai rischi assunti dalle banche, e definire le componenti del patrimonio, tenendo presente la loro idoneità ad assorbire perdite. Almeno per le banche attive internazionalmente i requisiti non devono essere inferiori a quelli stabiliti dalle disposizioni di Basilea applicabili.
- Principio 7 Sistema di gestione del rischio. Le autorità di vigilanza devono poter accertare che le banche e i gruppi bancari dispongono di un sistema complessivo di gestione del rischio (che preveda fra l'altro la sorveglianza da parte del consiglio di amministrazione e dell'alta direzione) per individuare, misurare, monitorare e controllare o attenuare tutti i rischi rilevanti e per valutare l'adeguatezza complessiva dei mezzi patrimoniali in relazione al rispettivo profilo di rischio. Tali sistemi dovrebbero essere commisurati alle dimensioni e alla complessità delle istituzioni.
- **Principio 8 Rischio di credito.** Le autorità di vigilanza devono poter accertare che le banche dispongono di un sistema di gestione del rischio di credito che tenga conto del loro profilo di rischio rispettivo e che preveda politiche e procedure prudenti per l'individuazione, la misurazione, il monitoraggio e il controllo del rischio di credito (compreso quello di controparte). Tale sistema dovrebbe riguardare fra l'altro la concessione di prestiti e l'attività di investimento, la valutazione della qualità

di tali prestiti e investimenti, nonché la gestione corrente dei portafogli di prestiti e investimenti.

- **Principio 9 Attività deteriorate, accantonamenti e riserve.** Le autorità di vigilanza devono poter accertare che le banche dispongono di adeguate politiche e procedure per la gestione delle attività deteriorate e la valutazione dell'adeguatezza di accantonamenti e riserve, e che si attengono a tali politiche e procedure.
- Principio 10 Limiti per i grandi rischi. Le autorità di vigilanza devono poter accertare che le banche dispongono di politiche e procedure che consentano alla direzione di individuare e gestire la concentrazione dei rischi a livello di portafoglio; le autorità di vigilanza devono inoltre fissare limiti prudenziali per contenere le esposizioni delle banche verso singole controparti o gruppi di controparti fra loro collegate.
- Principio 11 Esposizioni verso parti collegate. Al fine di prevenire gli abusi derivanti da esposizioni (in bilancio o fuori bilancio) verso parti collegate e di gestire situazioni di conflitto di interessi, le autorità di vigilanza devono fissare regole volte a garantire che le operazioni che comportano esposizioni delle banche nei confronti delle società o degli individui a loro collegati siano effettuate alle condizioni di mercato; che tali esposizioni siano efficacemente monitorate; che vengano prese misure appropriate per controllare o attenuare i rischi; che la cancellazione di tali esposizioni sia effettuata in base a politiche e procedure standard.
- Principio 12 Rischio paese e rischio di trasferimento valutario. Le autorità di vigilanza devono poter accertare che le banche applicano politiche e procedure adeguate per individuare, misurare, monitorare e controllare il rischio paese e il rischio di trasferimento valutario nella loro attività internazionale di credito e di investimento, nonché per costituire accantonamenti e riserve congrui a fronte di questi rischi.
- Principio 13 Rischi di mercato. Le autorità di vigilanza devono poter accertare
 che le banche dispongono di politiche e procedure per individuare, misurare,
 monitorare e controllare in modo accurato i rischi di mercato; esse dovrebbero avere
 il potere, ove necessario, di imporre limiti e/o requisiti patrimoniali specifici per le
 esposizioni ai rischi di mercato.
- Principio 14 Rischio di liquidità. Le autorità di vigilanza devono poter accertare
 che le banche dispongono di una strategia di gestione della liquidità che tenga conto
 del loro profilo di rischio rispettivo e contempli politiche e procedure prudenti per
 l'individuazione, la misurazione, il monitoraggio e il controllo del rischio di liquidità,
 nonché per la gestione della liquidità su base giornaliera. Le autorità di vigilanza
 richiederanno inoltre alle banche di dotarsi di piani di emergenza per far fronte a
 problemi di liquidità.
- **Principio 15 Rischio operativo.** Le autorità di vigilanza devono poter accertare che le banche dispongono di politiche e procedure di gestione del rischio per l'individuazione, la valutazione, il monitoraggio e il controllo/l'attenuazione del rischio operativo. Tali politiche e procedure dovrebbero essere commisurate alle dimensioni e alla complessità della banca.
- Principio 16 Rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario. Le autorità
 di vigilanza devono poter accertare che le banche dispongono di sistemi efficaci per
 l'individuazione, la misurazione, il monitoraggio e il controllo del rischio di tasso di
 interesse nel portafoglio bancario, comprendenti una strategia ben definita
 approvata dal consiglio di amministrazione e attuata dall'alta direzione; tali sistemi
 dovrebbero essere commisurati alle dimensioni e alla complessità di tale
 componente di rischio.

- Principio 17 Controlli interni e revisione. Le autorità di vigilanza devono poter accertare che le banche dispongono di controlli interni adeguati alle dimensioni e alla complessità delle proprie attività. I controlli interni devono prevedere: chiare regole per la delega di poteri e di responsabilità; la separazione delle funzioni che comportano l'assunzione di impegni, l'esborso di fondi e la contabilizzazione delle attività e passività; la verifica di conformità di questi processi; la salvaguardia delle attività della banca; un'appropriata revisione interna o esterna indipendente; funzioni che accertino l'osservanza di queste regole e della normativa pertinente.
- Principio 18 Uso illecito dei servizi finanziari. Le autorità di vigilanza devono
 poter accertare che le banche applicano politiche e procedure (compresi criteri
 rigorosi in merito alla conoscenza del cliente) tali da promuovere standard etici e
 professionali elevati nel settore finanziario e tali da prevenire che la banca si presti,
 in modo consapevole o inconsapevole, a essere utilizzata per scopi illeciti.
- Principio 19 Approccio prudenziale. Un sistema di vigilanza bancaria efficace
 richiede che le autorità di vigilanza siano in grado di sviluppare e mantenere nel
 tempo una piena comprensione dell'operatività delle singole banche e dei gruppi
 bancari, nonché del sistema bancario nel suo complesso, in particolare per quanto
 riguarda gli aspetti di sicurezza, solidità e stabilità di tale sistema.
- Principio 20 Metodi prudenziali. Un sistema di vigilanza bancaria efficace dovrebbe prevedere controlli in loco e analisi cartolari nonché contatti regolari con la direzione della banca.
- Principio 21 Segnalazioni prudenziali. Le autorità di vigilanza devono essere in grado di acquisire, esaminare e analizzare le segnalazioni prudenziali e le informazioni statistiche fornite dalle banche su base singola e su base consolidata, nonché di verificare tali informazioni in modo indipendente, mediante ispezioni in loco o il ricorso a esperti esterni.
- Principio 22 Contabilità e informativa. Le autorità di vigilanza devono potere accertare che ciascuna banca mantiene una contabilità adeguata, conforme a principi e prassi contabili ampiamente riconosciuti a livello internazionale, e pubblica periodicamente delle informative che forniscono una rappresentazione corretta della sua situazione economico-patrimoniale.
- Principio 23 Misure correttive a disposizione delle autorità di vigilanza. Le
 autorità di vigilanza devono poter disporre di una gamma adeguata di strumenti per
 consentire la tempestiva adozione di misure correttive, compreso, ove appropriato,
 il potere di revocare o raccomandare la revoca dell'autorizzazione all'esercizio
 dell'attività bancaria.
- Principio 24 Vigilanza consolidata. Ai fini della vigilanza bancaria è essenziale che l'autorità competente possa esercitare la vigilanza di un gruppo bancario su base consolidata, monitorando adeguatamente e, ove appropriato, applicando regole prudenziali a tutti gli aspetti dell'operatività svolta dal gruppo a livello mondiale.
- Principio 25 Rapporti fra le autorità del paese di origine e del paese ospitante. La vigilanza consolidata a livello internazionale richiede la cooperazione e lo scambio di informazioni fra le autorità del paese di origine e le altre autorità di vigilanza interessate, specie quelle preposte alla vigilanza bancaria nei paesi ospitanti. Le autorità di vigilanza bancaria devono esigere che le attività esercitate nelle loro giurisdizioni da banche estere siano sottoposte agli stessi standard vigenti per le istituzioni nazionali.
- 7. I Principi fondamentali sono neutrali rispetto alla scelta tra diversi approcci di vigilanza, purché gli obiettivi fondamentali siano raggiunti. Essi non possono tener conto di

tutte le esigenze e le circostanze presenti in ogni sistema bancario. Le specificità dei diversi paesi andrebbero piuttosto considerate nel contesto delle valutazioni e nell'ambito del dialogo fra valutatori e autorità nazionali.

- 8. Le autorità nazionali dovrebbero applicare i Principi nella loro attività di vigilanza sull'insieme delle imprese bancarie rientranti nelle rispettive giurisdizioni⁶. I singoli paesi, in particolare quelli con mercati e istituzioni a uno stadio avanzato di sviluppo, possono andare oltre quanto previsto dai Principi nel perseguire le migliori prassi di vigilanza.
- 9. Un grado elevato di conformità con i Principi dovrebbe favorire la stabilità complessiva del sistema finanziario, ma non ne costituisce una garanzia, né può evitare il fallimento di singole banche. La vigilanza bancaria non può, e non dovrebbe, dare assicurazione che le banche non falliranno. In un'economia di mercato l'eventualità del fallimento è insita nell'assunzione di rischio.
- 10. Il Comitato è pronto a incoraggiare le iniziative nazionali per l'attuazione dei Principi in collaborazione con altri organi di vigilanza e con le parti interessate. Esso invita le istituzioni finanziarie internazionali e le agenzie donatrici a impiegare i Principi per assistere i singoli paesi nel potenziamento dei loro schemi di vigilanza. Il Comitato continuerà a collaborare strettamente con l'FMI e la Banca mondiale per sorvegliare l'applicazione degli standard prudenziali da esso elaborati. Il Comitato è inoltre impegnato a rafforzare la cooperazione con le autorità di vigilanza dei paesi non appartenenti al G10.

Presupposti per un'efficace vigilanza bancaria

- 11. Un sistema efficace di vigilanza bancaria deve basarsi su diversi elementi o presupposti esterni. Sebbene nella maggioranza dei casi tali presupposti non rientrino nell'ambito di giurisdizione delle autorità di vigilanza, essi tuttavia producono un impatto diretto sull'efficacia della vigilanza. Laddove vi siano delle carenze, le autorità di vigilanza dovrebbero sensibilizzare il governo sulla loro esistenza e sulle ripercussioni negative, effettive o potenziali, che tali carenze potrebbero comportare per il raggiungimento degli obiettivi di vigilanza. Le autorità di vigilanza dovrebbero inoltre adottare misure nell'ambito dei loro poteri operativi al fine di mitigare gli effetti di tali carenze sull'efficacia della regolamentazione e della vigilanza bancarie. Fra gli elementi esterni in parola figurano:
- politiche macroeconomiche sane e sostenibili;
- un'infrastruttura pubblica ben sviluppata;
- un'efficace disciplina di mercato;
- meccanismi che assicurino un livello appropriato di protezione sistemica (o "rete di sicurezza" pubblica).
- 12. Un sistema finanziario stabile deve basarsi su politiche macroeconomiche sane, le quali esulano tuttavia dall'ambito di competenza delle autorità di vigilanza bancaria. Queste ultime devono nondimeno reagire qualora abbiano la percezione che le politiche in atto mettono a repentaglio la sicurezza e la solidità del sistema bancario.

_

Nei paesi in cui istituzioni finanziarie non bancarie forniscono servizi di deposito e prestito simili a quelli delle banche, molti dei principi enunciati in questo documento risulterebbero applicabili anche a tali istituzioni. Tuttavia, alcune categorie di istituzioni potrebbero essere soggette a una regolamentazione diversa da quella applicata alle banche fintantoché a tali istituzioni faccia capo una quota non significativa dei depositi detenuti all'interno del sistema finanziario.

- 13. Un'infrastruttura pubblica ben sviluppata deve comprendere gli elementi seguenti, che, se assenti o insufficienti, possono concorrere a indebolire i sistemi e i mercati finanziari, o pregiudicarne lo sviluppo:
- un sistema di norme di diritto commerciale in materia di società, fallimento, contratti, protezione dei consumatori e proprietà privata che sia applicato con coerenza e fornisca lo strumento per un'equa risoluzione delle controversie;
- un insieme organico e ben definito di principi e criteri contabili ampiamente riconosciuti a livello internazionale;
- un sistema di certificazione contabile indipendente per le società di dimensioni rilevanti, il quale garantisca agli utilizzatori degli schemi di bilancio, fra cui le stesse banche, di avere assicurazione da fonte autonoma e giuridicamente responsabile che i documenti contabili sono redatti secondo criteri di riconosciuta validità e forniscono un'immagine corretta e veritiera della situazione economico-patrimoniale dell'azienda;
- organi giudiziari efficienti e indipendenti, e un'adeguata disciplina delle professioni negli ambiti contabile, della certificazione e giuridico;
- una chiara regolamentazione e un'adeguata vigilanza degli altri settori del mercato finanziario e, ove opportuno, degli operatori che vi partecipano;
- un efficiente e sicuro sistema dei pagamenti e regolamenti per l'esecuzione delle transazioni finanziarie, nel quale siano controllati i rischi di controparte.
- 14. Un'efficace disciplina di mercato presuppone, fra l'altro, un adeguato flusso di informazioni ai soggetti economici, appropriati incentivi finanziari che premino le istituzioni ben gestite e meccanismi atti ad assicurare che gli investitori non siano posti al riparo dalle conseguenze delle proprie decisioni. Fra le questioni rilevanti figurano gli assetti di governo aziendale e i meccanismi intesi ad assicurare che i prenditori di fondi forniscano agli investitori e ai creditori informazioni accurate, significative, trasparenti e aggiornate. I segnali del mercato possono essere distorti, togliendo così efficacia alla disciplina di mercato, allorché l'amministrazione pubblica cerca di condizionare o forzare decisioni commerciali, specie quelle concernenti la concessione di crediti, al fine di conseguire obiettivi di politica economica. In questi casi è importante che vengano rese note le eventuali garanzie fornite a fronte di tali prestiti "amministrati" e che siano previsti dispositivi per compensare le istituzioni finanziarie qualora essi diventino inesigibili.
- 15. In generale, la decisione circa il livello appropriato di protezione sistemica è una scelta di politica economica che spetta alle autorità competenti (compresa la banca centrale), specie se essa implica potenzialmente l'erogazione di fondi pubblici. Le autorità di vigilanza hanno di regola un ruolo rilevante da svolgere a questo riguardo, data la conoscenza approfondita che esse hanno delle istituzioni interessate. È importante che sia operata una chiara distinzione fra questa funzione di protezione sistemica ("rete di sicurezza") e la supervisione corrente delle istituzioni solventi. Nel trattare questi aspetti sistemici è necessario contemperare l'esigenza di preservare la fiducia nel sistema finanziario e di limitare il contagio alle istituzioni altrimenti sane con quella di minimizzare gli effetti distorsivi sui segnali e sulla disciplina del mercato⁷. In molti paesi il quadro di protezione sistemica comprende un sistema di assicurazione dei depositi che, se adeguatamente strutturato in modo da limitare il *moral hazard*, può contribuire a rafforzare la fiducia del pubblico nel sistema limitando gli effetti di contagio dalle banche in difficoltà.

-

⁷ Cfr. Linee guida prudenziali per il trattamento delle banche deboli, CBVB, Basilea, marzo 2002.